

**ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**

dal 1992 al servizio delle imprese e dell’ambiente

ALLE AZIENDE ASOCIATE

Macerata 28.03.2024

Info/48.24/INTERPELLO AMBIENTALE SU GESTIONE PERCOLATO IN DISCARICA: I Chiarimenti della Commissione UE e del Miniambiente

### **INTERPELLO AMBIENTALE**

### **SU GESTIONE E TRATTAMENTO DEL PERCOLATO IN DISCARICA**

###  **I CHIARIMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA – LA RISPOSTA DEL MASE**

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informiamo su un interessante Interpello Ambientale relativo alla **gestione del percolato prodotto dalle discariche**  per il quale Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito indicazioni e concluso, rendendo noto il parere fornito dalla Commissione Europea rendendo noto il parere fornito dalla Commissione Europea, **che l’operazione di riciclo del percolato prodotto da una discarica non è di per sè vietato ma l’Autorità che rilascia l’autorizzazione deve avere la garanzia che il liquido sia preventivamente trattato, in quanto** “***la Direttiva non vieta esplicitamente la reintroduzione del colaticcio nel corpo dei rifiuti. Tuttavia, il suo articolo 5, paragrafo 3, lettera a) esclude la possibilità per gli Stati Membri di ammettere in discarica i rifiuti liquidi. Pertanto, qualsiasi scenario di reintroduzione del colaticcio nel corpo della discarica deve considerare il colaticcio come tale e non come rifiuto***”.

Nello specifico Il MASE aveva rivolto alla Commissione europea un quesito relativo ai seguenti temi:

1. *è possibile gestire il percolato prodotto dalle discariche mediante il ricircolo dello stesso sul corpo rifiuti?*
2. *è possibile prevedere la reimmissione diretta nel corpo della discarica del concentrato ottenuto dal trattamento di filtrazione del percolato o se è necessaria, prima della reimmissione, la caratterizzazione di base nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti per la specifica categoria di discarica del rifiuto ottenuto dal trattamento di filtrazione?*

La Commissione ha evidenziato l’impossibilità di rispondere con precisione ai quesiti del MASE per mancanza di informazioni specifiche sulle discariche interessate (numero, tipo di rifiuti trattati, anzianità e ubicazione), né sul tipo di trattamento a cui sarà sottoposto il percolato.

In materia, comunque, alla luce di quanto disposto all’Allegato I (2. Controllo delle acque e gestione del colaticcio e 3. Protezione del terreno e delle acque) e all’Allegato III (3. Dati sulle emissioni: controllo delle acque, del colaticcio e dei gas) della Direttiva 1999/31/CE sulle discariche, la Commissione ha raccomandato che, “*alla luce dei requisiti legali e sulla base del principio di precauzione, che per ogni discarica, dopo uno studio approfondito delle sue caratteristiche specifiche, le autorità italiane richiedano, tramite l’autorizzazione della discarica, che il percolato, se reintrodotto nel corpo della discarica, venga preventivamente trattato per filtrare, come minimo, metalli pesanti, sali e azoto. In questi casi, i servizi della Commissione confidano che le autorità competenti garantiranno che il volume e la composizione del percolato e il comportamento di assestamento del livello del corpo della discarica (allegato III, punto 5.2 della Direttiva sulle discariche) siano debitamente controllati e monitorati in linea con l'articolo 12 (a) e l'articolo 13 (d) della Direttiva per quanto riguarda rispettivamente la fase operativa e quella successiva alla chiusura*”.

Alla luce della risposta fornita dalla Commissione, il MASE ha quindi concluso che **spetta quindi “*alle autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto una specifica responsabilità in termini di valutazione, sulla base delle caratteristiche fisico-chimiche del percolato e fisico-meccaniche dell’impianto, della possibilità di effettuare l’operazione di ricircolo nonché di prescrizioni operative relative al monitoraggio e controllo delle operazioni eventualmente autorizzate.*** *Alla luce di quanto indicato si ritiene, pertanto, che i titoli autorizzativi degli impianti di smaltimento dei rifiuti, come anche stabilito dall’art. 29-octies, comma 4, lettera d) del D.lgs. n. 152/2006, debbano risultare armonizzati alle vigenti disposizioni normative*”.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al quesito inviato dal MASE alla Commissione (disponibile [qui](https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECI/2024-03-21_allegato-1_quesito_alla_commissione.pdf)), al parere fornito dalla Commissione Europea (disponibile [qui](https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECI/2024-03-21_allegato-2_riscontro_della_Commissione.pdf)) e al riscontro del MASE (disponibile [qui](https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECI/2024-03-21_allegato-3_chiarimenti_ministero.pdf)).

I documenti di questo interpello sono anche allegati

Via Weiden 35, 62100 Macerata Tel./Fax: 0733 230279 Cell. Segreteria: 3356670118
C.F.: 93029960429 PEC: amis@ticertifica.it info@amisrifiuti.it www.amisrifiuti.it